

CAPO V I GRUPPI ASSEMBLEARI

Art. 14 Costituzione

1. I Consiglieri **neo**eletti nella medesima lista formano ~~di norma~~ un **unico** gruppo assembleare, purchè lo stesso **sia costituito da almeno due Consiglieri eletti**.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno 5 Consiglieri. **Qualora un gruppo non abbia più i requisiti di cui agli articoli precedenti, si intende automaticamente sciolto.**
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente il nome del Capogruppo, entro la prima seduta dell'Assemblea neo-eletta. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capo gruppo il Consigliere del gruppo più anziano d'età.
4. I Consiglieri che, entro il termine previsto, non avranno dichiarato la loro appartenenza ad un gruppo o non costituiscono un gruppo per mancanza del numero stabilito, faranno parte del gruppo misto.
5. I Consiglieri che dichiarino di non aderire neppure al gruppo misto non godono delle prerogative dei gruppi assembleari.
6. I Consiglieri subentrati nel corso del mandato sono tenuti a presentare al Presidente la dichiarazione di appartenenza ad un gruppo entro la prima seduta utile dell'Assemblea.
7. **In via transitoria, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai consiglieri eletti nella medesima lista in occasione dell'ultima tornata elettorale ed ancora priva di rappresentanza. In questo caso il termine di cui al comma 3 va riferito alla prima seduta utile dell'Assemblea successiva all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.**

Art. 27 Modalità di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione dell'Assemblea, unitamente all'ordine del giorno, è inviato, all'indirizzo di posta elettronica **che dovrà essere** comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria generale.
2. L'invio dell'avviso di convocazione per posta elettronica è preceduto dall'invio di un SMS al numero telefonico **che dovrà essere** comunicato da ogni singolo Consigliere alla Segreteria generale.
3. **In caso di impossibilità da parte del singolo Consigliere di ricevere l'avviso di convocazione secondo le modalità indicate ai commi precedenti, e sulla base di specifica domanda dello stesso, l'avviso sarà inviato al domicilio del Consigliere a mezzo di posta prioritaria.**
4. **Nel caso di spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di sistemi elettronici, si considera osservato l'obbligo di consegna dello stesso e rispettati i termini di convocazione, sulla base delle risultanze della spedizione comprovate dalle riproduzioni dei riferimenti a giorno e ora, come riportati automaticamente sui relativi supporti informatici e rapporti d'invio.**

Art. 46

Trattazione di interrogazioni, interpellanze, domande di attualità, mozioni e ordini del giorno - tempo massimo

1. Il tempo **iniziale complessivo** riservato in ogni seduta assembleare alla trattazione delle interrogazioni, delle interpellanze, delle domande di attualità, delle mozioni e degli ordini del giorno non potrà essere superiore ad un'ora ~~e mezzo~~, salvo eccezionali casi disposti dal Presidente. Trascorso tale termine, il Presidente rinvierà **al termine della trattazione dei punti iscritti all'ordine del giorno** ~~alla successiva seduta~~ i documenti che rimangono da trattare.
2. Le interrogazioni, le interpellanze, le domande di attualità, le mozioni e gli ordini del giorno non trattati decadono comunque allo scadere del mandato amministrativo.

Art. 51

Ordini del giorno

1. Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione dell'Assemblea possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni alle quali i medesimi si riferiscono.
2. Gli ordini del giorno debbono essere redatti per iscritto e firmati e possono essere presentati sin dal giorno di convocazione dell'Assemblea. Qualora vengano formalizzati nel corso della seduta assembleare, la loro presentazione deve avvenire mediante deposizione sul banco del Presidente prima della discussione sull'argomento al quale essi attengono.
3. Gli ordini del giorno, al pari delle mozioni, non sono soggetti ai pareri preventivi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento dei Comuni e devono essere completamente formulati e rivestire la forma di deliberazione.
La decisione in merito alla trattazione o meno dei singoli ordini del giorno spetta all'Assemblea che dovrà esprimersi, a mezzo di apposita votazione, prima della discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza.
4. Gli ordini del giorno **così ammessi** vengono trattati secondo l'ordine di presentazione dopo ultimata la discussione sull'argomento col quale essi hanno attinenza. La votazione ha luogo dopo la loro illustrazione da parte del presentatore o dei presentatori e dopo l'intervento del Presidente o dell'Assessore competente per materia.
5. Per la illustrazione dell'ordine del giorno da parte del presentatore o dei presentatori è a disposizione il tempo complessivo di 3 minuti, come per la successiva replica del Presidente o dell'Assessore competente per materia